

Proposta di deliberazione n. 43 del 17 APR. 2013



COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 17 APR. 2013

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AI SIGG. DI GANGI PEPPINO E POLIZZI GIUSEPPINA. SENTENZA N 198/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SUL RICORSO R.G. 2352/2012. ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	MAZZARISI SALVATORE	Assessore	ASSENTE
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	ASSENTE

Assume la Presidenza geom. Alessandro Plumeri, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale dott. Calogero Ferlisi.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PREMESSO CHE:

- i Sigg.ri Peppino Di Gangi e Giuseppina Polizzi, genitori di Giuseppe Di Gangi junior, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marcellino, proponevano il ricorso n. 2352 del 2011, depositato il 16 novembre 2011, innanzi al TAR Sicilia avverso, tra gli altri, il Comune di Villalba, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pantaleone, per sentire pronunciare l'annullamento del comportamento dell'Amministrazione Comunale che non aveva garantito tempestivamente la indefettibile e necessaria assistenza igienico - personale al proprio figlio e, per tale ritardo, la consequenziale condanna al risarcimento del danno dell'ente pubblico;

- con sentenza n. 198/2013, depositata presso la cancelleria il 29 gennaio 2013 e notificata all'Ente Locale da parte ricorrente in data 18 febbraio 2013, il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Sicilia:

1. dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che le doglianze di parte ricorrente attenevano alla mancata completa erogazione di servizi per l'anno scolastico 2011/2012, ormai trascorso, in favore del figlio minore;

2. riteneva residuare l'interesse di parte ricorrente esclusivamente rispetto alla domanda risarcitoria, riconoscendone la fondatezza con riferimento alla mancata tempestiva attivazione del servizio di assistenza igienico personale di competenza dell'amministrazione locale resistente, a norma dell'art.22 della L.R. n. 15 del 5.11.2004;

3. quantificava il danno subito da parte ricorrente, in considerazione della mancata erogazione del servizio assistenziale, in € 500,00 per ogni mese, ed in proporzione per le frazioni di tempo inferiori al mese, di mancanza del servizio a decorrere dal giorno di deposito del ricorso e fino all'effettiva assegnazione;

4. poneva a carico delle amministrazioni resistenti le spese del giudizio, condannando, tra le altre, il Comune di Villalba al pagamento in favore di parte ricorrente di € 2.000,00 oltre accessori di legge;

DATO ATTO CHE:

-a seguito della stipula di un protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo di Vallelunga Paratameno – Villalba e il Comune di Villalba, con il quale l'amministrazione locale si obbligava a garantire il supporto economico necessario affinché la scuola assicurasse il servizio di assistenza di base ai bambini diversamente abili, in data 5 ottobre 2011 veniva assegnata, per l'assistenza

igienico-personale dell'alunno Giuseppe Di Gangi, la collaboratrice scolastica, Sig.ra Meli Francesca;

- a causa dell'assenza, sia pure legittima, della collaboratrice scolastica incaricata del servizio di accudienza igienico-personale degli studenti con disabilità, come emerge dalla nota inviata dall'Istituto Comprensivo di Vallelunga Pratameno e Villalba acquisita al protocollo dell'ente al n. 938 del 21 febbraio 2013, il servizio non veniva erogato nelle giornate del 7.10.2011, del 31.10.2011, dell'1.11.2011;

- per sopperire a tali inconvenienti, il Comune di Villalba chiedeva, formalmente, all'Istituto Comprensivo di Vallelunga Pratameno e Villalba, con nota prot. n. 6004 del 16 dicembre 2011, di essere informato tempestivamente dei giorni di assenza della collaboratrice scolastica incaricata del servizio per provvedere, in sostituzione della stessa, con proprio personale ad assicurare la indefettibile e necessaria assistenza igienico - personale all'alunno con disabilità;

- dal 16 dicembre 2011 fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012 il servizio di assistenza igienico personale è stato prestato in favore degli studenti con disabilità senza soluzione di continuità;

ATTESO CHE con nota inviata al Comune di Villalba il 07 marzo 2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 1144, l'Avv. Francesco Marcellino, in nome e per conto dei suoi assistiti, invitava il Comune a voler corrispondere ai Sig. Di Gangi Peppino e Polizzi Giuseppina, mediante bonifico sul conto corrente degli stessi, la somma complessiva di € 2.516,80 così distinta:

- € 2.000,00 quali spese legali liquidate in sentenza;
- € 80,00 a titolo di C.P.A. al 4%;
- € 436,80 quale IVA al 21%;

CONSTATATO CHE, in ossequio a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria in sentenza, nulla è dovuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno, in quanto il servizio di assistenza igienico personale al minore con disabilità è stato assicurato, "*a decorrere del giorno di deposito del presente ricorso*" (cfr. sentenza n. 198/2013, *cit.*), avvenuto in data 16 novembre 2011, senza soluzione di continuità dalla collaboratrice scolastica e, nei giorni di assenza, in sua sostituzione, da personale comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a rimborsare in favore dei Sigg.ri Di Gangi Peppino e Polizzi Giuseppina le spese legali, come liquidate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Palermo con la sentenza n. 198/2013;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ha differito per gli enti locali il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce: *“Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento”*;

CONSIDERATO che l'assegnazione risorse è relativa ad una spesa nell'importo non superiore a un dodicesimo delle somme previste sull'intervento 3 del bilancio di previsione deliberato per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

PROPONE

- **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa;


- **DI ASSEGNARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 2.516,80 per poter procedere al rimborso delle spese legali liquidate in favore de Sigg.ri Di Gangi Peppino e Polizzi Giuseppina dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Palermo con la sentenza n. 198 del 29 gennaio 2013;

- **DI IMPUTARE** la somma di € 2.516,80 sull'intervento 01.01.08.03 – capitolo 570.1 denominato "Onorari e spese di causa" del redigendo bilancio per l'esercizio 2013;

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, considerata l'urgenza di provvedere al rimborso di cui in premessa suscettibile di esecuzione forzata.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco



IL SINDACO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione oggetto si esprime parere.


FAVOREVOLE
Villalba, li 17/04/2013

CONTRARIO

Il Responsabile dell'Area

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE
Villalba, li 17/04/2013

CONTRARIO

Il Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con l'11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. 570/1
Bilancio di Previsione per l'anno 2013 denominato Prov. P. n. n. 36/2013
per l'importo di €. 25.16,20

Villalba, li 17/04/2013


Il Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Rimborso spese legali ai Sigg. Di Gangi Peppino e Polizzi Giuseppina. Sentenza n 198/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sul ricorso R.G. 2352/2012. Assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa";

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]



È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per __ giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo _____
Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

[Signature]

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____